

3475	VERIFICA GRADUATORIA PROGETTO COPEs	REGIONE BAS.
3529	RICHIESTA INTERVENTO ESCLUSIONE COPEs	SINDACO TURSI
3534	SOLLECITO RISPOSTA NOTA SENZA RISCONTRO	ASM MT
3599	CHIARIMENTI SU RECUPERO CREDITI FATTURE	ACQUEDOTTTO PUGLIESE BARI
3471	ANNULLAMENTO FATTURE E RESTITUZIONE SOMME	ACQUEDOTTO LUCANO SPA POTENZA
3487	SOLLECITO NOMINA ASSISTENTE COMUNICAZIONE PER AUDIOLESI	PROVINCIA MATERA
3493	CHIARIMENTI DINIEGO EROGAZIONE CONTRIBUTO CURE TERMALI	ASM MT
3583	RICHIESTA ANNULLAMENTO AUTOTUTELA NOMINE A.P. 26/11/2008	PROVINCIA MATERA
3596	ACCESSO A.A.	PROVINCIA MATERA
3460	RICHIESTA CONSULENZA	TELECOM
3489	CHIARIMENTI ESCLUSIONE PROGAMMA COPEs	REG. BAS.
3523	SOLLECITO RIMOZIONE TRALICCI TELECOM	COMUNE DI COLOBRARO
3587	SOLLECITO ISTANZA CITTADINANZA ITALIANA	PREFETTO DI MT
3603	SOLLECITO INDENNITA' ESPROPRIO	ENTE IRRIGAZIONE
3592	ISTANZA CORECOM	REG. BAS.
3537	ESPOSTO PER COSTRUZIONE MANUFATTO CIMITERO TRICARICO	COMUNE DI TRICARICO

3542	RICHIESTA RIDETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO	ANAS PZ
3631	ACCESSO A.A.	AGEFORMA MT
3481	SOLLECITO ADOZIONE PROVVEDIMENTO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	COMUNE TRICARICO
3588	RICHIESTA APPROVAZIONE O.D.G. VARIANTE FS METAPONTO-BARI VIA MT	G.R. BASILICATA
3466	ACCESSO A.A.	COMUNE DI CRACO
3472	CONTESTAZIONE ORDINANZA SINDACO	COMUNE DI POMARICO
3557	RICHIESTA CHIARIMENTI PER SELEZIONE REG.LE	REG.BAS.
3483	CONTESTAZIONE FATTURE E RISARCIMENTO DANNI	TISCALI ITALIA
3459	CHIARIMENTI MANCATA CORRESPONSIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI	INPS BARI
3503	CHIARIMENTI MANCATA NOTIFICA VARIAZIONE ATTI CATASTALI STRADA PRIVATA	COMUNE DI MATERA
3597	SOLLECITO ISTANZA MANCATA LIQUIDAZIONE ATTIVITA' ED. E CULTURALI	DIP.FORM. REG.BAS.
3464	CHIARIMENTI PROGRAMMA COPES	COMUNE DI MATERA

6- ALCUNI ESEMPI DELLA CASISTICA TRATTATA

E' ammesso l'accesso agli atti interni della pubblica amministrazione concernenti attività di pubblico interesse.

Il titolare di un Centro di fisioterapia, a cui era stata intimata dalla competente ASL la restituzione di somme indebitamente percepite per prestazioni inappropriate chiedeva all'ente l'accesso a un documento amministrativo detenuto da quest'ultimo.

L'ASL negava l'accesso nella considerazione che l'atto oggetto della domanda non era ben individuato né temporalmente né quanto al contenuto; la motivazione della richiesta di accesso era molto generica, tanto da far pensare che essa fosse finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente e che, pertanto, l'istante non avesse un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale era richiesto l'accesso; l'istante chiedeva di accedere non a un provvedimento emanato da un ente pubblico bensì alla corrispondenza intercorsa tra due enti pubblici, nella quale erano citati soggetti terzi, di cui bisognava tutelare la privacy.

Avverso il diniego opposto dall'ASL, l'istante ricorreva al Difensore Civico che dichiarava illegittima la determinazione dell'ente sanitario in base ai seguenti motivi; trattandosi del recupero, nei suoi confronti, di ingenti somme di denaro, non c'è dubbio che la ricorrente abbia un interesse giuridicamente tutelato dalla disciplina del diritto di accesso.

Tale interesse appare infatti caratterizzato dai requisiti dell'attualità e della concretezza ed è diretto, cioè ricollegabile all'istante da uno specifico nesso rispetto ai documenti richiesti, tale da distinguere l'interessata dal resto dei consociati;

- 1) per “documento amministrativo” si intende qualsiasi atto, anche interno, detenuto da una pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse (art lett. d);. 22, comma 1;
- 2) l'atto, oggetto della richiesta di accesso, è sufficientemente individuato dall'istante mediante riferimento al parere espresso dal Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata che suffraga la determinazione dell'ASP di procedere al recupero di somme per prestazioni improprie e che si configura come una sorta di motivazione “per relationem” (vedi note prot. n. 125/11 in dta 05/05/2011 della titolare dell'I.T.D. e nota prot. n. 678 in data 14/03/2011 dell'ASP). Motivazione che la ricorrente ha diritto di conoscere.

E' appena il caso di precisare che se il Dipartimento regionale si è limitato a confermare l'interpretazione dell'ASP, la ricorrente ha diritto di conoscere anche quest'ultima;
se negli atti di che trattasi sono citati soggetti terzi, i loro nomi possono essere opportunamente oscurati.

Il candidato risultato non vincitore in un concorso a vigile urbano ha diritto di accedere ai verbali della commissione esaminatrice e agli elaborati degli altri candidati.

Un candidato ad un concorso a vigile urbano, risultato idoneo non vincitore, chiedeva al Presidente della Commissione esaminatrice di prendere in visione degli elaborati degli altri candidati, nonché il rilascio in copia dei verbali redatti dalla Commissione, al fine di conoscere i criteri e le modalità di valutazione delle singole prove, la motivazione del punteggio attribuito ai titoli presentati da tutti i candidati e la dichiarazione di non incompatibilità resa dai commissari.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il candidato ricorreva al Difensore Civico regionale ai sensi dell'art. 25 – comma 4 della legge 241/90.

Il Difensore Civico accoglieva il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

1. qualunque concorrente ad una procedura selettiva è astrattamente titolare di un interesse qualificato e differenziato da quello della generalità dei consociati alla regolarità della procedura concorsuale;
2. il concorrente classificato non idoneo nella prova d'esame prevista da una procedura concorsuale (e quello idoneo, ma non vincitore, come nel caso di specie) è titolare di un interesse personale, concreto ed attuale che gli dà titolo ad accedere agli atti della Commissione giudicatrice e comunque a tutti quelli della procedura stessa, ivi compresi gli elaborati delle prove scritte ed i titoli degli altri candidati nonché la dichiarazione dei componenti della Commissione esaminatrice che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.;
3. nell'ambito di una procedura concorsuale deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati, in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura.

Ciò esclude che gli altri partecipanti alla procedura concorsuale possano assumere la qualifica di “controinteressati” a seguito della richiesta di accesso di un concorrente.

Il Consigliere Comunale ha una facoltà amplissima, ma non illimitata di accesso agli atti dell’ente locale.

Un Consigliere Comunale chiedeva il rilascio in copia di una quantità eccessiva e indeterminata di atti amministrativi emessi dal Comune nell’arco di diversi anni.

Sul diniego opposto dal competente Ufficio dell’Ente locale, il Consigliere ricorreva al Difensore Civico ex art. 25, comma 4 della legge 241/90.

Il Difensore Civico rigettava il ricorso, così argomentando:

Com’è noto la giurisprudenza attribuisce ai consiglieri comunali una facoltà di accesso agli atti amplissima che conosce pochi limiti.

Una limitazione particolarmente significativa si rinviene nella stessa ratio posta a base del diritto che è quello di consentire un controllo politico inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandate dalla legge ai Consigli Comunali.

Già la sentenza del Consiglio di Stato n. 4471 del 2.09.2005 aveva affermato che “il consigliere comunale non può abusare del diritto di informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico”.

Successivamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 6960 del 28/11/2006 ha puntualizzato che non sono coerenti con il mandato dei consiglieri richieste di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della formulazione, si risolvano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti. Dette richieste “si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandate dalla legge ai consigli comunali”.

La richiesta di accesso ai documenti della pubblica amministrazione in generale deve essere precisa e puntuale anche da parte del consigliere comunale. Infatti non può richiedersi indiscriminatamente di accedere a tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data.

Una richiesta di accesso siffatta sarebbe inammissibile, in quanto priva della individuazione specifica dell'oggetto su cui avrebbe dovuto esercitarsi il diritto di accesso.

**Sollecito trasmissione documenti per
regolarizzazione ingresso in Italia di una cittadina
straniera**

Un cittadino residente in Basilicata si è rivolto al Difensore Civico perché non riusciva ad ottenere i documenti per la trascrizione presso il comune di residenza del proprio matrimonio celebrato all'estero con una cittadina straniera. L'interessato lamentava, infatti, che a più di tre mesi dal matrimonio e dall'ingresso in Italia della consorte, la stessa non riusciva a regolarizzare la propria posizione.

Chiedeva, quindi, l'intervento del Difensore Civico presso l'Ambasciata italiana del Paese estero dove aveva contratto matrimonio per sollecitare l'invio dei necessari documenti.

In questo caso, come anche in altre situazioni, l'intervento del Difensore Civico è stato svolto oltre le proprie competenze istituzionali in considerazione del fatto che, comunque, si trattava di tutelare il diritto di cittadini residenti in regione.

In realtà, la vicenda, pur in apparenza complicata, si è risolta abbastanza celermente in quanto, dallo scambio di e-mail avvenuto con l'Ufficio consolare che assicurava di aver inviato al comune, tramite posta certificata, la documentazione necessaria per la trascrizione del matrimonio,

è emerso che il disguido si era verificato per un mero errore di digitazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte dell'addetto dell'ambasciata. L'Ufficio, resosi conto della discrasia tra l'e-mail inviata dall'Ambasciata al Comune e l'indirizzo di e-mail certificata dello stesso Comune lo ha comunicato all'interessato e all'addetto all'ambasciata, chiedendo il re-invio della documentazione all'indirizzo corretto.

L'ambasciata ha provveduto ad inviare nuovamente i documenti.

**Problemi di salute e igiene a causa dell' immissione di fumi
di una canna fumaria all'interno di un'abitazione**

La questione, sottoposta a più riprese a questo Ufficio, ha trovato soluzione solo nel 2011. Il cittadino interessato si era rivolto al Difensore civico lamentando che, nonostante i sopralluoghi e i verbali del Servizio di Igiene e Sanità pubblica che aveva accertato che effettivamente i fumi provenienti dalla canna fumaria di un'abitazione vicina entravano nell'abitazione dell'interessato, nulla era stato fatto per risolvere la situazione.

L'Ufficio Tecnico del Comune aveva, infatti, confermato che la canna fumaria in questione era stata modificata, aumentandone l'altezza, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal comune ed in conformità al regolamento sul recupero del centro storico. Non sarebbe stato, dunque, possibile eseguire i lavori di innalzamento del

manufatto, così come richiesto dal cittadino, perché ciò avrebbe creato non solo problemi di staticità, ma anche di difformità alle prescrizioni del Regolamento urbanistico.

Il problema era quindi cercare una soluzione che potesse contemperare le esigenze di salubrità del cittadino e il rispetto delle regole, tant'è che il Comune convocò anche una Conferenza di servizi che, però, non produsse immediatamente soluzioni positive.

La vicenda si è protratta negli anni, con l'aggravarsi anche delle condizioni di salute del cittadino interessato. L'ultimo, in ordine di tempo, intervento di questo Ufficio è avvenuto nel mese di ottobre, invitando il Comune a riesaminare l'intera vicenda e a ricercare ogni possibile soluzione agli annosi problemi lamentati.

L'amministrazione comunale ha, infine, concluso la vicenda invitando il vicino di casa a riportare all'altezza originaria la canna fumaria visto che non era possibile innalzarla ulteriormente.

La soluzione trovata è stata, dunque, semplice nella sostanza. Per riuscire, però, a pervenirvi sono stati necessari circa due anni durante i quali sono intervenute diverse autorità sollecitate continuamente del cittadino interessato.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI**1. Rapporti istituzionali e relazioni esterne**

29 gennaio	Inaugurazione Anno Giudiziario presso Corte di Appello di Potenza
2 febbraio	Ricevimento del pubblico nella sede di Matera
21 febbraio	Coordinamento Nazionale Difensori Civici -Roma
25 febbraio	Inaugurazione Anno Giudiziario Corte dei Conti
26 febbraio	Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario
28 febbraio	Incontro con il Direttore dell'INPDAP di Potenza e Matera
1° marzo	Ricevimento del pubblico nella sede di Matera
21 marzo	Coordinamento Nazionale Difensori Civici -Roma

22 marzo	Inaugurazione Anno Giudiziario Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
5 aprile	Coordinamento Nazionale Difensori Civici Roma
13 aprile	Incontro con cittadini materani partecipanti al Progetto COPES
19 aprile	Protocollo d'intesa tra Difensore Civico Regionale e Federconsumatori di Matera
21 aprile	Incontro con i rappresentanti della SOCOMER e del Comune di Potenza
3 maggio	Incontro con il Sindaco di Matera Salvatore Adduce e l'Assessore Comunale alla democrazia partecipata Silvia Vignola
17 maggio	Incontro con il Sindaco di Potenza sul problema della difesa civica comunale
21 maggio	159° Anniversario della fondazione della Polizia

25 maggio	Seminario INPDAP su “Previdenza obbligatoria e complementare”
2 giugno	Festa della Repubblica
6 giugno	197° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri
7 giugno	Ricevimento del pubblico nella sede di Matera
14 giugno	Convegno su “Comunicazione e servizi” organizzato dall’Associazione “Dopo di noi”
27 giugno	Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici –Roma
4 luglio	Manifestazione organizzata a Scanzano Jonico dalla Regione Basilicata e dal Comitato per la prevenzione e la lotta ai fenomeni di usura e dell’estorsione
5 luglio	Ricevimento del pubblico nella sede di Matera
7 novembre	Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici - Roma
16 novembre	Incontro con l’UNITRE di Oppido Lucano
5 dicembre	Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici - Roma
13 dicembre	Commissione Mista Conciliativa ASL Potenza

2- Attività di divulgazione

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore Civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo ufficio si è avvalso, come al solito, della collaborazione dei mass media, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grosso pubblico, rilasciando interviste ed effettuando una conferenza stampa per illustrare l'attività svolta.

Ben 220.000 copie di un depliant in cui sono sintetizzate il ruolo e le attribuzioni del Difensore Civico regionale sono pervenute nelle abitazioni dei lucani tramite il servizio postale

Per avvicinare anche i più giovani alla difesa civica è stato distribuito nelle scuole elementari e medie inferiori della regione un opuscolo che illustra in modo semplice e simpatico l'evoluzione storica dell'istituto dal Tribunato della plebe all'Ombudsman svedese. Sono stati organizzati, altresì, incontri del Difensore civico con scolaresche e Associazioni di volontariato.

LA LEGGE REGIONALE CHE RESOLVE
L'ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO
E LA N. 5 DEL 19 FEBBRAIO 2007

**come rivolgersi
al difensore civico**

Inviare lettera sottoscritta a:
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
Via Vincenzo Varrault n. 5
Palazzo del Consiglio Regionale
85100 POTENZA

fax 0971 495139
(Ufficio di Potenza)

fax 0971 204621
(Ufficio di Matera)

via e-mail:
difensorecivico@regione.basilicata.it

PER SAPERNE DI PIÙ:
www.consiglio.basilicata.it
consultando il link "Difensore Civico"

**DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE BASILICATA**

SEDE E RICEVITORI
POTENZA
Ufficio del Difensore Civico della Regione Basilicata
Via Vincenzo Varrault, 5
Tel. 0971 275668

MATERA
Sede di rappresentanza del Consiglio Regionale
Via Saverio di 12
Tel. 0835 166112

ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì, anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00

nella famiglia lucana

**RIVOLGITI AL
DIFENSORE CIVICO REGIONALE
PER TUTELARE I TUOI DIRITTI
E I TUOI INTERESSI
NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

LA TUTELA È TOTALMENTE GRATUITA

**chi è
il difensore civico**

autonomia

- È un'attività indipendente e autonoma, preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione
- È eletto dal Consiglio Regionale

attribuzioni e funzioni

- È promotore della buona amministrazione
- Interviene per la tutela di persone fisiche, associazioni, formazioni sociali che abbiano diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, comportamenti, mandati, omessi o irregolarmente compiuti dalla Pubblica Amministrazione
- Garantisce il rispetto delle pari opportunità e dei diritti umani e sociali in generale
- Assiste le Associazioni dei Lucani residenti all'estero e gli immigrati residenti in Basilicata

**come e presso chi
interviene**

ambito dell'intervento

- Regione ed Enti, Aziende, Consorzi da essa dipendenti
- Enti, Aziende e Società con partecipazione di capitale regionale
- Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali
- Enti Locali (Comuni, Province, Comuni locali)
- Enti e Aziende, anche privati, che erogano servizi pubblici regionali
- Amministratori periferici dello Stato (INPS, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate) Art. 16 - L. 127/97

attivazione dell'intervento

Il Difensore civico interviene:

- Su richiesta dei cittadini interessati
- Su richiesta di associazioni, comitati, formazioni sociali per la tutela di interessi collettivi, diffusi o generali

D'ufficio, su casi di interesse generale o che dettino particolare allarme nella cittadinanza

in relazione a istanze a lui pervenute, il Difensore Civico può:

- Chiedere notizie sullo stato della pratica
- Consultare o intervenire negli atti interni, soggetti del suo intervento
- Convocare il responsabile del procedimento o dell'ufficio per ottenere ulteriori elementi conoscitivi e ricercare possibili soluzioni
- Invitare attività di mediazione tra le parti allo scopo di prevenire o eventuale accordi o soluzioni
- Avanzare proposte dirette a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza della Pubblica Amministrazione
- Presumere il diniego, espresso o tacito, e rinviare agli atti amministrativi (art. 25 - comma 16, L. 41/90)

il Difensore Civico non può:

- Rappresentare in giudizio un cittadino
- Intervenire in controversie tra privati
- Intervenire nei confronti delle amministrazioni che si occupano di giustizia, difesa, ordine pubblico
- Prendere decisioni al posto di un Ufficio o di un'Amministrazione procedimentale

**DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE BASILICATA**